



# L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE

NELLA SCUOLA  
PUBBLICA




Insegnamento religione cattolica e  
attività alternative: il Tar dà ragione all'Uaar!



# L'ISTRUZIONE E L'EDUCAZIONE SCOLASTICA COSTITUISCONO UN AMBITO NEVRALGICO


SIA PER LO STATO



Buon cittadino



SIA PER LE CONFESIONI RELIGIOSE



Buon fedele

## MUNUS DOCENDI


CIC 1983 distingue l'attività della Chiesa cattolica in tre funzioni o *munera* che, secondo il can. 204, Cristo ha affidato alla Chiesa, le funzioni di insegnare (*munus docendi*), di santificare (*munus sanctificandi*) e di governare (*munus regendi*).

Can. 747 – § 1: La Chiesa, alla quale Cristo Signore affidò il deposito della fede affinché essa stessa, con l'assistenza dello Spirito Santo, custodisse santamente, scrutasse più intimamente, annunziasse ed esponesse fedelmente la verità rivelata, ha il dovere e il diritto nativo, anche con l'uso di propri strumenti di comunicazione sociale, indipendente da qualsiasi umana potestà, di predicare il Vangelo a tutte le genti.

§ 2: È compito della Chiesa annunciare **sempre e dovunque i principi morali** anche circa l'ordine sociale, e così pure **pronunciare il giudizio su qualsiasi realtà umana, in quanto lo esigono i diritti fondamentali della persona umana o la salvezza delle anime.**

**CORRIERE DELLA SERA**

Papa: «Aborto è come  
affittare un sicario,  
non è un atto civile»



# Cos'è la scuola pubblica?

«Se si vuole che la democrazia prima si faccia e poi si mantenga e si perfezioni, si può dire che la scuola a lungo andare è più importante del Parlamento e della Magistratura e della Corte costituzionale»

*(Lo Stato siamo noi, Piero Calamandrei).*



- Ora di religione cattolica nella scuola pubblica; insegnamento di altre religioni




- Visite pastorali nella scuola pubblica, Benedizioni pasquali cattoliche e funzioni religiose



# Ora di religione: un po' di storia

---

- **LEGGE CASATI** (legge 13 novembre 1859, n. 3725 del Regno di Sardegna, entrata in vigore nel 1861 ed estesa, con l'unificazione nazionale, a tutta Italia (Regio decreto 28 novembre 1861, n. 347)
- - **PRIMA RETE NAZIONALE DI SCUOLE PUBBLICHE**: lo Stato si fa carico del diritto-dovere di intervenire in materia scolastica in sostituzione della Chiesa cattolica che da secoli era l'unica ad occuparsi dell'istruzione.
- **INTRODUCE L'OBBLIGO SCOLASTICO**



## La Scuola italiana secondo la Legge Casati

età in anni	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ciclo inferiore																
ciclo superiore																
Istruzione Elementare																
ginnasio																
Istruzione Secondaria Classica																
scuola tecnica																
Istruzione Secondaria Tecnica																
liceo																
Università																

### Istruzione elementare

- a carico dei comuni
- articolata in due cicli: 1) inferiore biennale, obbligatorio e gratuito, nei comuni con almeno 50 alunni in età di frequenza; 2) superiore, biennale, nei comuni sede di istituti secondari o con popolazione superiore a 4.000 abitanti.

### L'istruzione secondaria si distingueva in classica e tecnica

#### Istruzione secondaria classica:

- l'unica che consentiva l'accesso a tutte le facoltà universitarie
- presente in ogni capoluogo di provincia
- articolata in 5 anni di ginnasio a carico dei comuni e 3 anni di liceo a carico dello Stato.

#### Istruzione secondaria tecnica:

- articolata in 3 anni di scuola tecnica gratuita e a carico dei comuni, e 3 anni di istituto tecnico, a carico dello Stato; l'istituto tecnico era diviso in sezioni (la sezione fisico-matematica consentiva l'iscrizione alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali).

## Legge Casati

- Obbligo scolastico: concerneva il primo biennio dell'istruzione elementare (gratuito)
- Le pene per chi trasgrediva l'obbligo non vennero mai specificate (nemmeno dal Codice penale).
- Le disposizioni sull'obbligo scolastico furono ampiamente disattese (evasione scolastica diffusa; analfabetismo elevato (ISTAT, nel 1861 l'analfabetismo maschile era del 74% e quello femminile dell'84%, con punte del 95% nell'Italia meridionale).
- Per una prima effettiva sanzione dell'obbligo scolastico si dovrà attendere il 1877, con la legge Coppino.

«la lentezza del processo di alfabetizzazione della popolazione italiana non fu dovuto solo all'attribuzione ai Comuni del compito di provvedere all'istruzione e al mantenimento delle scuole elementari, ma anche alla struttura del sistema economico e sociale dell'Italia di allora, caratterizzata da una forte prevalenza del settore primario (nel 1861 il 69,7% della popolazione attiva era dedito all'agricoltura), da una rigida stratificazione sociale, da fortissime resistenze di gruppi reazionari, da una domanda di istruzione proveniente dalle famiglie ancora molto limitata, in relazione alle miserevoli condizioni di vita delle classi sociali inferiori» (*Il sistema scolastico italiano*, A.L., Fadiga Zanatta, il Mulino, 1976, pp. 58-59).



# E la religione?

La Legge Casati prevedeva l'insegnamento della «dottrina religiosa», affidato


-nelle scuole elementari al maestro sotto il controllo del parroco

-nelle scuole secondarie tecniche e classiche ad un direttore spirituale nominato dal vescovo (abolito nel 1877).

- Scopo: “fabbricare sudditi e fedeli”, “educare il popolo all'obbedienza all'autorità regia e cattolica” (Fiorita)

Il Regolamento del 15 settembre 1860 ha introdotto la possibilità **dell'esonero** dalla frequenza e dagli esami di religione.

Per questo fine, il padre dell'alunno/a doveva fare un'esplicita richiesta scritta, nella quale dichiarava di provvedere personalmente all'educazione religiosa del figlio/a.



«La istruzione elementare (...) costituiva nel periodo liberale l'unico strumento formativo di massa per le nuove generazioni, e la Chiesa cattolica poteva ritenere soddisfatta la propria esigenza fondamentale di mantenere un rapporto organico con la struttura più importante dell'istruzione pubblica. Peraltro, alcune correnti del pensiero liberale non intendevano il mantenimento dell'insegnamento religioso nella scuola primaria come mera concessione alla Chiesa, ma erano propense a valutare l'utilità che l'educazione religiosa, nella formazione dell'infanzia, rivestiva ai fini morali e di educazione civica»

Carlo Cardia, *Stato e confessioni religiose. Il regime pattizio*, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 291.




Il *Syllabus complectens praecipuos nostrae aetatis errores* (Sillabo) è un elenco di ottanta proposizioni che papa Pio IX pubblicò insieme all'enciclica *Quanta cura* l'8 dicembre 1864.

L'Enciclica e il Sillabo si sostanziano nella **condanna** di tutte le **principali ideologie «moderne»**, dal liberalismo al socialismo.

La critica si scagliava anche contro la rivoluzione francese, e il risorgimento italiano (libertà di pensiero illuminista come «libertà di perdere se stessi»).

Critica a: ateismo, comunismo, socialismo, indifferentismo, il nazionalismo, il razionalismo, alla laicizzazione della società, al matrimonio civile, alla negazione della sovranità temporale del romano pontefice; dottrine della sovranità popolare, separazione di Chiesa e Stato, eguaglianza di tutte le religioni dinanzi alla legge, aconfessionismo dello Stato




L'inchiesta sulle condizioni della pubblica istruzione, proposta nel 1864 da Carlo Matteucci, vicepresidente del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ha posto in luce il sostanziale fallimento della legge Casati nella lotta all'analfabetismo soprattutto nel Mezzogiorno:


i bambini disertavano la scuola perché lavoravano nei campi, i comuni non avevano i mezzi per fornire libri e quaderni ai più poveri, i maestri insegnavano in classi sovraffollate, che arrivavano a contare anche 70 allievi, di età diverse e diversi livelli di apprendimento, ed erano spesso precari e sottopagati, costretti a fare altri lavori per mantenersi.



# LEGGE COPPINO



- Elevò da due a tre gli anni di obbligo scolastico
- Introdusse delle sanzioni per le famiglie che disattendevano all'obbligo



# LEGGE COPPINO: religione?

- L'insegnamento della religione veniva escluso (il Consiglio di Stato in diverse sentenze affermò l'obbligo per i Comuni di attivare l'insegnamento, se richiesto dalle famiglie)
- Dalle scuole secondarie e veniva abolita la figura del direttore spirituale
- L'insegnamento della religione venne sostituito dall'insegnamento di nozioni in merito ai “doveri dell'uomo e del cittadino”, il che provocò il disappunto dei cattolici benestanti, che preferirono alle scuole statali quelle private, rette da religiosi.

# Riforma Gentile

La religione acquisisce un ruolo ancor più pregnante, tanto da divenire il «fondamento e coronamento» dell'istruzione **elementare** (r.d. 2185 del 1923)



# Concordato 1929

Art. 36.

«L'Italia considera **fondamento e coronamento** dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica».



Per chi non voleva avvalersi dell'IRC era prevista la **dispensa**

A livello pratico, essere dispensati esponeva gli studenti a emarginazione e isolamento scolastico



# E con l'entrata in vigore della Costituzione?

---

**Programmi Ermini del 1955 (d.p.r. 503/1955) e orientamenti della scuola materna del 1958:**

«L'insegnamento religioso sia considerato come fondamento e coronamento di tutta l'opera educativa. La vita scolastica abbia quotidianamente inizio con la **preghiera**, che è elevazione dell'animo a Dio, seguita dalla esecuzione di un **breve canto religioso** o **dall'ascolto di un semplice brano di musica sacra**. Nel corso del ciclo, l'insegnante terrà facili **conversazioni sul Segno della croce, sulle principali preghiere apprese** (Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre, preghiera dell'Angelo Custode, preghiera per i Defunti), **su fatti del Vecchi Testamento ed episodi della vita di Gesù desunti dal Vangelo**»



# CONCORDATO 1984, ART. 9.2

---

«La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere **se avvalersi o non avvalersi** di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione»



Punto 5, lett. a) del Protocollo Addizionale:

l'insegnamento della religione è impartito **in conformità con la dottrina della Chiesa** da insegnanti che siano **riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica** e che siano **nominati d'intesa con essa**.



Il punto 5 Protocollo Addizionale rinvia ad una successiva **intesa** tra le competenti Autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana per determinare:

- programmi
- modalità di organizzazione
- criteri di scelta dei libri di testo
- profili di qualificazione professionale dei docenti



D.p.r. n. 751/1985 (Intesa ex Protocollo addizionale) e circolare n. 368/1985

D.p.r. n. 202/1990 (modifica dell'Intesa); attualmente. Intesa CEI-MIUR resa esecutiva con d.p.r. 175/2012

**PROGRAMMI:** devono essere conformi alla dottrina della Chiesa a insindacabile giudizio della Cei e devono avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline.

**I LIBRI DI TESTO** devono essere provvisti del nullaosta della Cei e dell'approvazione dell'ordinario competente che devono essere menzionati nel testo

si disciplina la collocazione oraria dell'insegnamento della religione e la sua durata (2 ore settimanali alle elementari, 60 ore complessive nelle scuole materne)

**La scelta** se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento va operata all'atto dell'iscrizione. Ha effetto per l'intero anno scolastico e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'IRC

# LA LEGGE 281 DEL 1986, Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori.



Stabilisce che **titolari** del diritto di scelta sono

- i genitori,
- gli studenti maggiorenni
- gli studenti minorenni delle scuole medie superiori.

Il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'irc non deve determinare alcuna forma di discriminazione neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni.

E per chi non si avvale dell'IRC?

Attività Alternativa  
all'insegnamento  
della Religione Cattolica

---

### **Circolare ministeriale n. 302/1986:**

Per gli alunni che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica la frequenza delle attività alternative è **obbligatoria** al fine di garantire a tutti la fruizione di un **eguale tempo scuola**



Cons. Stato n. 1006/1988

- l'IRC concorre a definire il quadro orario.
- La scuola è tenuta ad offrire in alternativa per i non avvalentisi un altro insegnamento o attività formative



Ma in questo modo che fine fa la **falcoltatività** dell'IRC  
(ex art. 9.2, Concordato)?



# Corte cost. sent. 203 del 1989

Nell'ordinanza di rimessione al giudice costituzionale si afferma che l'articolo 9 comma due della l. 121/1985 e il punto 5 del Protocollo Addizionale sono da considerarsi incostituzionali qualora non possano legittimare la previsione dell'insegnamento religioso come insegnamento meramente facoltativo, posta al di fuori dell'orario ordinario delle lezioni. In particolare risultano violati:

- L'articolo 19 Cost.,
- L'articolo 3 Cost.,
- L'art. 2 Cost

# Corte cost. sent. 203 del 1989

- DICHIARA NON FONDATA LA QUESTIONE: scegliere di seguire o meno l'insegnamento religioso è un atto di libera scelta. Il **principio di laicità** è dunque rispettato.
- Ma precisa: «la previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi sarebbe **patente discriminazione al loro danno**, perché proposta in luogo dell'insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l'una e l'altro **lo schema logico dell'obbligazione alternativa**, quando dinanzi all'insegnamento di religione cattolica si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale **non degradabile**, nella sua serietà e impegnativi di coscienza, **ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche**. Lo Stato è obbligato, in forza dell'accordo con la Santa Sede, ad assicurare l'insegnamento di religione cattolica. Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l'esercizio del diritto di avvalersene crea **l'obbligo scolastico di frequentarlo**. Per quanti decidano di non avvalersene l'alternativa è uno stato di non obbligo. La previsione infatti di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di religione.

Per non aversi discriminazione occorre salvaguardare la **facoltatività** della materia

«dinanzi ad un insegnamento di una religione positiva impartito ‘in conformità alla dottrina della Chiesa’, secondo il disposto del punto 5, lettera a), del Protocollo addizionale, **lo Stato laico ha il dovere di salvaguardare che non ne risultino limitate la libertà di cui all’art. 19 della Costituzione e la responsabilità educativa dei genitori di cui all’art. 30»**



La sentenza 203 non risolveva i problemi organizzativi relativi:

- alla collocazione della religione all'interno dell'orario scolastico
- posizione dei non avvalentesi

Quest'ultimo problema non era risolto nemmeno dalle circolari che vennero emanate dopo la sentenza 203 in sua attuazione che prevedevano per i non avvalentesi:

- seguire attività didattiche o di formazione
- svolgere individualmente attività di ricerca e di studio con l'assistenza del personale didattico
- svolgere individualmente attività di ricerca e di studio senza l'assistenza del personale didattico

Il Pretore di Firenze, chiamato in causa ex art. 700 c.p.c. da genitori che denunciavano come discriminatori gli orari scolastici adottati nelle scuole elementari e medie statali frequentate dai loro figli, nella parte in cui l'insegnamento della religione era collocato nel novero delle ore obbligatorie, sulla base dell'assunto dell'**inesistenza di un obbligo dei minori di rimanere a scuola durante tale insegnamento**, solleva questione di incostituzionalità sull'art. 9, 1. n. 121/1985, così come specificato dalla normativa di attuazione, sulla base degli artt. 2, 3, 19 e 97





## Corte cost., sent. 13 del 1991

All'Avvocatura dello Stato che eccepisce: a) che sarebbe ingiusto trattenere un'ora in più chi si avvale dell'ora di religione; b) che la possibilità di assentarsi da scuola avrebbe scoraggiato la frequenza dell'ora di religione

La Corte replica: “il Valore finalistico dello «stato di nonobbligo» ... è di non rendere equivalenti e alternativi l'insegnamento di religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall'esterno della coscienza individuale l'esercizio di una libertà costituzionale come quella religiosa, coinvolgente l'interiorità della persona” (punto 4 del Considerato in diritto) Tale stato può comprendere anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall'edificio scolastico (punto 5 del Considerato in diritto)

## Punto 4 del Considerato in diritto:

«Non è pertanto da vedere nel minore impegno o addirittura nel disimpegno scolastico dei non avvalentisi una causa di disincentivo per le future scelte degli avvalentisi, dato che le famiglie e gli studenti che scelgono l'insegnamento di religione cattolica hanno motivazioni di tale serietà da non essere scalfite dall'offerta di opzioni diverse»

Un'ultima ordinanza di rimessione solleva questione di legittimità costituzionale delle norme concordatarie laddove queste non prevedono l'obbligatoria collocazione dell'insegnamento della religione cattolica alla prima ora o all'ultima ora della giornata scolastica.

Questo comportava o un temporaneo allontanamento dall'edificio scolastico (anche difficoltoso per l'organizzazione delle famiglie degli studenti minorenni non avvalentisi).

## Corte cost. ordinanza 290 del 1992

La Corte dichiara inammissibile la questione: si tratta di questioni connesse all'organizzazione interna della scuola che attengono dunque a profili di natura amministrativa e non riguardano il giudice costituzionale.

Recentemente si è posto il problema speculare di garantire l'insegnamento di materie alternative all'irc.

Il Consiglio di Stato ha osservato che «nelle scuole in cui il corso alternativo non è attivato, lo studente che per motivi religiosi non intenda avvalersi dell'insegnamento della religione ha come sola alternativa a quella di non fare nulla».

La mancata attivazione dell'insegnamento alternativo può quindi incidere sulla libertà religiosa dello studente o della famiglia, poiché la scelta di seguire l'ora di religione potrebbe essere condizionata dall'assenza di alternative formative.



# Tribunale di Padova, 30 luglio 2010



In capo alla pubblica amministrazione sussiste l'**obbligo** di offrire insegnamenti alternativi per rendere effettiva la libertà di scelta dello studente punto la mancata attivazione di tali insegnamenti, con conseguente collocazione dello studente in classi parallele ove si tengano l'insegnamento di curricolari previsti per le stesse, se non addirittura nella stessa classe in cui si svolge l'insegnamento della religione, integra una condotta discriminatoria.

A fronte di questa attività vincolata sta un **diritto soggettivo** dello studente di poter frequentare detti corsi

La mancata attivazione comporta diritto al risarcimento del danno

# Tar Lazio, sentenza n. 10273 del 2020



È **illegittima** la circolare del Ministero dell'Istruzione del dicembre 2012 nella parte in cui, nell'indicare le istruzioni per le iscrizioni degli alunni a scuola, **ha disposto che la scheda relativa alla scelta di chi non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica sia consegnata a inizio anno scolastico, mentre la scelta specifica delle attività alternative debba essere fatta all'inizio dell'anno scolastico.**

«se è vero che al fine di non condizionare dall'esterno la coscienza individuale nell'esercizio di una libertà religiosa sia necessaria la scissione tra scelta di non avvalersi della religione cattolica e la scelta delle attività alternative, **questa seconda, pur successiva alla prima, deve avvenire in tempi che garantiscano la tempestiva programmazione e l'avvio dell'attività didattiche secondo quanto richiesto dai principi di ragionevolezza e buon andamento**»

«**deve annullarsi la disposizione della circolare impugnata con obbligo conformativo della pubblica amministrazione per gli anni scolastici a venire**»

# Campagna [#datiBeneComune](#)

Uaar presenta richiesta di accesso civico ai dati al Ministero dell'Istruzione inerenti a:

- numero di studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, aggregati per istituto scolastico;
- numero di studenti che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, aggregati per istituto scolastico;
- dettaglio delle scelte alternative all'insegnamento della religione cattolica (è stato chiesto di ricevere una tabella contenente i numeri assoluti delle quattro scelte)

La richiesta ha avuto risposta soltanto al secondo punto



## Campagna #datiBeneComune IRC


In totale, nell'anno scolastico 2020/21, su 7.214.045 studenti frequentanti le scuole statali, 1.014.841 non si sono avvalsi dell'Irc (il 14,07%), con un trend in crescita (erano il 12,90% nel 2018/19 e il 13,53% nel 2019/20).

Le tre regioni con il più alto tasso di non avvalentisi sono **Toscana** (25,23%), **Emilia-Romagna** (24,84%) e **Liguria** (24,61%), quelle con i tassi più bassi Molise (3,16%), Campania (2,72%) e Basilicata (2,57%).

A livello di provincia, si va da **Firenze** con il 36,67% a Barletta-Andria-Trani con l'1,56%.

La scelta di non avvalersi dell'Irc cresce con l'età (scuole dell'infanzia 10,59%; scuole primarie 10,20%; scuole secondarie di primo grado 12,73%; scuole superiori 19,76%).

Per quanto riguarda le scuole superiori, il tasso è più alto negli istituti tecnici e professionali (22,76% e 23,49%, rispettivamente) che nei licei (16,05%), con l'eccezione dei licei artistici che vantano il record del 28,44%.



## Posso cambiare idea sulla frequenza dell'IRC durante l'anno?

Dpr n. 751 1985: la scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione **operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per tutto l'anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso**, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento (v. ora Intesa del 28 giugno 2012)

### T.A.R. MOLISE, SEZ. I, N. 287/2012

Riconosce il diritto di interrompere la frequenza anche durante l'anno scolastico:

l'ora di religione non è curricolare;

La libertà religiosa e di pensiero costituiscono un diritto fondamentale ed indisponibile della persona. Di conseguenza il consenso con il quale esse vengono esercitate **non ha carattere obbligatorio e vincolante**, essendo un connotato ontologico dei diritti assoluti della personalità quello della **revocabilità del consenso** e della indisponibilità del diritto.

## CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, N. 4634/2018

conferma la sentenza del TAR Molise:

**in ogni momento** si può scegliere di non frequentare più l'ora di religione senza alcuna conseguenza perché non si tratta di una materia come le altre ma una rispetto alla quale è esercitabile una sorta di obiezione di coscienza

Siccome a norma dell'art 4 comma 1 lettera b) del d p r n 751 del 1985

l'insegnamento della religione cattolica deve essere impartito “in conformità alla dottrina della Chiesa”, «si pone, all'evidenza, un problema di libertà di coscienza e di religione per gli alunni non aderenti a tale dottrina, non attenendo l'insegnamento in questione genericamente alla sfera culturale e non essendo esso assimilabile agli altri insegnamenti»

«l'ora di religione non è configurata come materia curriculare obbligatoria, il voto dell'insegnante di religione non si esprime in termini numerici, né esso concorre alla determinazione della media di profitto scolastico finale»

# Quindi...

---

«alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata (...) il termine ancorato all'atto dell'iscrizione al singolo anno scolastico funzionale alle esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche e degli insegnanti di religione **non può ritenersi preclusivo di una scelta diversa successiva, anche nel corso dell'anno scolastico**»





## E le altre religioni?

Le leggi di intesa con le altre confessioni religiose contengono disposizioni relative all'insegnamento della religione nella scuola pubblica.

Tutte le intese prevedono la possibilità delle confessioni stipulate di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici.

In questo caso però i **relativi oneri finanziari sono a carico delle confessioni religiose interessate.**



## L. 11 agosto 1984, n. 449

### Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese

- 9. La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza **delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici**, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, **l'insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto.**
- La Repubblica italiana, nell'assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell'insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.
- Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, **non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.**

## L. 11 agosto 1984, n. 449


10. La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all'apporto di tutte le componenti della società, assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese **il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordini allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni.** Le modalità sono concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

**LEGGE 29 dicembre 2021, n. 240**, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», Art. 5 (Istruzione religiosa nelle scuole)

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il **diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi**. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilità genitoriale su di essi.

2. L'insegnamento religioso è impartito con forme e modalità che **non abbiano per gli alunni effetti discriminanti**.

3. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» **il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici**, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività, da svolgersi in orario **extrascolastico**, s'inserisce, **senza oneri per lo Stato, nell'ambito di quelle extracurricolari**.



# L. 22 novembre 1988, n. 516, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

---



## Art. 11.

- 1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie **il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi**. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.
- 2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque **discriminanti** e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. **In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.**

## Alcune leggi sulla base delle intese contengono norme a tutela delle festività religiose



Art. 17. L. 22 novembre 1988, n. 516

1. La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti alle Chiese cristiane avventiste il diritto di osservare il **riposo sabatico biblico che va dal tramonto del sole del venerdì al tramonto del sabato.**

4. Si considerano **giustificate le assenze degli alunni avventisti dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.**

5. Nel fissare il **diario degli esami** le autorità scolastiche competenti adotteranno opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati avventisti che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate nel giorno di sabato.



Intesa 1996

1. La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il **riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.**

3. Nel fissare il **diario di prove di concorso** le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli **esami** le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.

4. Si considerano **giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.**

# Peculiare status giuridico degli insegnanti di religione

Punto 5, lett. a) del Protocollo Addizionale:

l'insegnamento della religione è impartito **in conformità con la dottrina della Chiesa** da insegnanti che siano **riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica** e che siano **nominati d'intesa con essa**.

## Legge 186 del 2003: spartiacque

1) Modifica in parte la procedura di reclutamento di/delle insegnanti di RC

### PRIMA

L'incaricato dell'insegnamento deve essere nominato dall'autorità scolastica d'intesa con quella ecclesiastica attraverso l'affidamento di insegnamenti annuali non obbligatoriamente rinnovabili a soggetti, scelti dall'autorità ecclesiastica, che fossero **IDONEI** per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica.

L'insegnante di religione cattolica si trovava in una posizione di permanente precarietà con minore tutela rispetto ai colleghi di ruolo

### DOPO

Sono stati istituiti due distinti ruoli regionali, uno per le scuole **elementari e medie**, e uno per le **superiori**, articolati su base territoriale corrispondente alla diocesi.

I due ruoli hanno consistenze organiche diverse, perché il numero degli studenti avvalentisi non è mai certo.

Il 70% dei posti annualmente funzionanti venga coperto da docenti di ruolo che **accedono al ruolo per concorso e successivo contratto a tempo indeterminato**), mentre il restante 30% sia occupato da docenti assunti con contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati direttamente dai dirigenti scolastici, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

# Legge 186 del 2003

Per accedere e per permanere nel ruolo l'insegnante deve essere in ogni caso in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio (riferito al luogo ove ha sede la scuola).

La **revoca** dell'idoneità (che avviene per una «grave carenza» concernente la retta dottrina professata dal docente o per «un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica», delibera n. 41 del 1990):

## La revoca dell'idoneità

- **Canone 805:**
- E' diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.

-prima costituiva sempre causa di cessazione del rapporto lavorativo

- dal 2003 è prevista mobilità territoriale (sulla base di un'idoneità rilasciata da altro ordinario del luogo) e mobilità **professionale (!)** in presenza dei requisiti necessari per l'insegnamento di un'altra materia. In ogni caso se non sussistono le condizioni per le due mobilità, la revoca dell'idoneità determina la fine del rapporto lavorativo (Cass. sez. lav. n. 2234 del 2005)

- Sentenza Fernández Martínez c. Espagne, 15 maggio 2012

Il mancato rinnovo del contratto annuale di insegnamento della religione ad un prete dispensato dal celibato è sposato con figli che aveva dato pubblicità alla sua situazione nell'ambito di una manifestazione favorevole al celibato facoltativo dei sacerdoti **non implica violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo se dipende da motivi di carattere strettamente religioso sui quali è insindacabile la competenza dell'autorità ecclesiastica.**



## La Corte Edu e l'insegnamento religioso nella scuola pubblica

La Corte si è dimostrata molto rigorosa nel valutare il rispetto dell'**effettiva libertà di scelta** degli studenti, censurando la normativa degli Stati ove questa non garantisca il diritto a non avvalersi di insegnamenti il cui contenuto non risponda a criteri di pluralismo, oggettività e imparzialità, sia quando tale diritto risulti affievolito dal carattere *parziale e discrezionale dell'esonero*, sia *quando sia negata qualsiasi possibilità di dispensa*.



Folgero e altri c. Norvegia, GC, n. 15472/02, 26 giugno 2007

La Norvegia è stata condannata per violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 della Convenzione in quanto la possibilità di una **dispensa solo parziale** dal corso di cristianesimo, religione e filosofia "KRL" viola il diritto dei genitori di assicurare ai figli un'educazione e un insegnamento conformi alle loro convinzioni religiose o filosofiche.

La Corte ha sottolineato l'importanza di preservare il diritto dei genitori degli alunni a non rivelare le proprie più intime convinzioni.

Hasan e Eylem Zengin c. Turchia, n. 1448/04, 9 ottobre 2007

La Corte ha rilevato che l'insegnamento di "Cultura religiosa e etica" impartito nelle scuole pubbliche turche e incentrato sull'**islam sunnita**, trascurando le altre tradizioni come quella alevita propria del ricorrente e le altre religioni, **non era conforme ai criteri di obiettività e pluralismo che dovrebbero caratterizzare l'educazione fornita in una società democratica, finalizzata allo sviluppo di un pensiero critico in materia religiosa da parte degli studenti.**

Il meccanismo di dispensa inoltre, **destinato solo a ebrei e cristiani**, non offriva adeguate garanzie per la protezione della libertà religiosa degli studenti e dei loro genitori, ai quali è riconosciuto il diritto di educare i figli conformemente alle loro convinzioni religiose.

# Grzelak c. Polonia, n. 7710/02, 15 giugno 2010

I genitori agnostici di un alunno di una scuola pubblica primaria in Polonia avevano chiesto alle autorità scolastiche, con esito infausto, l'**attivazione di un corso di etica alternativo all'insegnamento di religione.**

I certificati scolastici del bambino contenevano una lineetta «-» al posto del segno di spunta nella casella “Religione/Etica”, rivelando che non aveva seguito nessun corso ed esponendo l'allievo al rischio di stigmatizzazione. Poiché le lezioni di etica non erano state seguite in quanto non attivate dalle autorità scolastiche, per la Corte la mancata indicazione del voto delle lezioni di religione nella pagella costituiva una violazione dell'art. 14 Cedu letto in combinato disposto con l'art. 9 della Convenzione, in quanto **rivelava indirettamente le convinzioni religiose dei ricorrenti.**

Papageorgiou e altri c. Grecia, sez. prima, nn. 4762/18, 6140/18, 31 ottobre 2019

Viola il diritto sancito dall'art. 2, Protocollo n. 1, interpretato in base all'art. 9 Cedu, **la dichiarazione che impone di manifestare il dato sensibile relativo alle proprie convinzioni ai fini dell'esonero dall'insegnamento di religione ortodossa** nelle scuole greche primarie, medie e secondarie.

La procedura per l'esonero imponeva infatti ai genitori di presentare al preside dell'istituto scolastico una solenne dichiarazione scritta e controfirmata dall'insegnante per certificare la non appartenenza del bambino alla religione cristiano-ortodossa. Il preside aveva il compito di **controllare** la "veridicità" della dichiarazione, constatandone la congruenza con l'appartenenza religiosa del bambino registrata nel certificato di nascita.

In caso di non conformità il preside doveva informare il Pubblico Ministero in quanto poteva realizzarsi il reato di **falsa dichiarazione**.

La Corte ha unanimemente ribadito che le autorità statali non hanno il diritto di intervenire nella sfera della coscienza individuale e dunque non possono accertare o obbligare le persone a rivelare le proprie convinzioni religiose.

# Il giro del mondo in qualche slide




Dal 2013 è prevista (circolare n. 2013-144, 6.9.2013) l'affissione, negli istituti scolastici pubblici, della **Carta della laicità**, che precisa: "11. Il personale ha un **dovere di assoluta neutralità**: non deve manifestare le proprie convinzioni politiche o religiose nello svolgimento delle proprie mansioni. 12. Gli insegnamenti sono laici (...). 14. Nelle scuole pubbliche, le regole di comportamento nei diversi spazi, specificate nei regolamenti interni, sono rispettose della laicità. È vietato indossare simboli o abiti con i quali gli studenti manifestano ostensibilmente un'affiliazione religiosa".

Dal 2015 è stato istituito e regolamentato l'insegnamento di **morale ed educazione civica**: "2. Lo scopo di questo insegnamento è trasmettere e far condividere i valori della Repubblica accettati da tutti, qualsiasi siano le proprie convinzioni, credenze o scelte di vita personali.

L'articolo 141-3 Code de l'éducation prevede **un giorno** di vacanza settimanale oltre alla domenica, il mercoledì, per consentire agli alunni di disporre di un tempo da dedicare all'insegnamento religioso, in quanto tale tipo di istruzione può avvenire esclusivamente al di fuori delle strutture scolastiche

# FRANCIA

 ECCEZIONE ALSAZIA E MOSELLA!



# BELGIO

## Art. 24 Cost.

Le scuole organizzate dalle autorità pubbliche offrono, fino al termine dell'obbligo scolastico, la scelta tra l'insegnamento di **una delle religioni riconosciute** e quello **della morale non confessionale**

Cour constitutionnelle, arrêt n. 34/2015 du 12 mars 2015

### La Corte

-ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme sull'insegnamento che prevedono **l'obbligo** per gli studenti di frequentare uno dei corsi offerti di religione o di morale non confessionale

- ha riconosciuto ai genitori degli allievi della scuola pubblica il diritto di ottenere, senza dover motivare la richiesta, una dispensa dalla frequenza di ambedue le opzioni, insegnamento religioso/morale non confessionale (nella comunità fiamminga esisteva già dagli anni Ottanta)

- **PAESI BASSI**: l'insegnamento religioso e filosofico vengono impartiti **su base volontaria**. L'insegnamento umanista deve essere offerto e sovvenzionato come l'insegnamento religioso.
- **LUSSEMBURGO**: la religione a partire dal 2016 è stata **esclusa** dall'elenco delle materie insegnate nelle scuole è sostituita da un **insegnamento sui valori** che tutti devono **obbligatoriamente** frequentare.
- **GERMANIA**: l'insegnamento religioso è materia curriculare ed esso deve essere impartito conformemente ai principi delle comunità religiose. Di fatto nelle scuole pubbliche vengono impartiti insegnamenti delle religioni **maggiormente presenti** nell'anno di riferimento, volendo di conseguenza l'istruzione religiosa secondo i principi della confessione protestante o cattolica.

Il corso alternativo all'insegnamento religioso è **obbligatorio**, in quanto rientra nel potere dovere dello Stato di impartire un insegnamento di etica purché religiosamente e ideologicamente neutrale.

- **DANIMARCA**: nella scuola pubblica l'insegnamento di educazione al cristianesimo è obbligatoria con possibilità di dispensa.
- **IRLANDA**: insegnamento religioso senza possibilità di attività alternative (problema della baptism barrier)
- **MALTA**: l'insegnamento della religione cattolica è garantito costituzionalmente e dispensato obbligatoriamente dallo stato, ma la frequenza è facoltativa. Dal 2014 gli studenti possono scegliere in alternativa il corso confessionale di Etica il cui programma è stato redatto con la Malta Humanist Association.

# BENEDIZIONI PASQUALI



## Tar Emilia Romagna, Sez I, 18 gennaio 2016 n. 166

È illegittima la deliberazione con la quale il **Consiglio di un istituto scolastico comprensivo**, facendo riferimento all'art 96 comma 4 d lgs n **297 del 1994** (sulla possibilità di utilizzare la scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile) **ha concesso ad alcuni parroci, che ne avevano fatto apposita richiesta, i locali scolastici per celebrare la benedizione pasquale cattolica in orario extrascolastico** e con gli alunni accompagnati dai familiari o comunque da un adulto che se ne assume l'onere della sorveglianza.

La benedizione pasquale cattolica costituisce lo svolgimento di un'attività di culto religioso, anzi un vero e proprio rito religioso, non rientrante nelle specifiche competenze dell'istituzione scolastica, né riconducibile alle ipotesi di cui ai commi 4 e 6 di cui al citato d lgs n 297 del 1994 ovvero alle iniziative complementari dell'iter formativo degli studenti di cui all'art 1 comma 1 D P R n 567 del 1996

«la tutela della libertà religiosa non si risolve nell'esclusione totale dalle istituzioni scolastiche di tutto ciò che riguarda il credo confessionale della popolazione, purché l'attività formativa degli studenti si giovi della conoscenza di simili fenomeni se ed in quanto fatti culturali portatori di valori non in contrasto con i principi fondanti del nostro ordinamento e non incoerenti con le comuni regole del vivere civile non potendo invece la scuola essere coinvolta nella celebrazione di riti religiosi che sono essi sì attinenti unicamente alla sfera individuale di ciascuno secondo scelte private di natura incompressibile e si rivelano quindi estranei ad un ambito pubblico che deve di per sé evitare discriminazioni»

«la norma invocata, **benché in relazione ad un'utilizzazione della struttura all'infuori dell'orario del servizio scolastico, richiede pur sempre che si tratti di attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile .....**» (comma 4 ovvero non scinde il nesso con le attribuzioni dell'istituzione che ha in uso i locali, ancorandone la destinazione al raggiungimento di obiettivi che sottintendono la piena partecipazione della **comunità scolastica oltre che della collettività in generale, in funzione di una crescita complessiva improntata all'arricchimento del loro patrimonio culturale, civile e sociale in quest'ottica, allora, non v'è spazio per riti religiosi riservati per loro natura alla sfera individuale dei consociati mentre ben possono esservi occasioni di incontro che su temi anche religiosi consentano confronti e riflessioni in ordine a questioni di rilevanza sociale, culturale e civile, idonei a favorire lo sviluppo delle capacità intellettuali e morali della popolazione, soprattutto scolastica senza al contempo sacrificare la libertà religiosa o comprimere le relative scelte»**

«le attività di culto religioso attengono alle pratiche di esercizio del credo confessionale di ciascun individuo e restano confinate nella sfera intima dei singoli, mentre una rilevanza culturale, non lesiva della libertà religiosa e non incompatibile con il principio di laicità dello Stato quindi non escludente quanti professano una fede religiosa diversa o sono atei hanno tutte le attività che, nel diffondere elementi di conoscenza e approfondimento circa le religioni, la loro storia e le relazioni nel tempo intessute con la comunità contribuiscono ad arricchire il sapere dei cittadini e ad assecondare in tal modo il progresso della società»

# CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, N. 1388/2017

«la benedizione pasquale è un rito religioso rivolto all'incontro tra chi svolge il ministero pastorale e le famiglie o le altre comunità, nei luoghi ove queste risiedono. *Il fine di tale rito*, per chi ne condivide l'intimo significato e ne accetta la pratica, è anche quello di ricordare la presenza di Dio nei luoghi dove si vive o si lavora sottolineandone la stretta correlazione con le persone che a tale titolo li frequentano»

«Tale rito dunque, per chi intende praticarlo, ha senso in quanto celebrato in un luogo determinato e ciò spiega il motivo per cui possa chiedersi che esso si svolga nelle scuole, alla presenza di chi vi acconsente e fuori dall'orario scolastico, senza che ciò possa minimamente ledere, neppure indirettamente, il pensiero o il sentimento, religioso o no, di chiunque altro che, pur appartenente alla medesima comunità, non condivide quel medesimo pensiero e che dunque, non partecipando all'evento, non possa in alcun senso sentirsi leso da esso»

«non può logicamente attribuirsi al rito delle benedizioni pasquali, con le limitazioni stabilite nelle prescrizioni annesse ai provvedimenti impugnati, un trattamento deteriore (ndr!!) rispetto ad altre diverse attività non aventi alcun nesso con la religione, soprattutto ove si tenga conto della volontarietà e della facoltatività della partecipazione nella prima ipotesi, ma anche che nell'ordinamento non è rinvenibile alcun divieto di autorizzare lo svolgimento nell'edificio scolastico, ovviamente fuori dall'orario di lezione e con la più completa libertà di parteciparvi o meno di attività (ivi inclusi gli atti di culto) di tipo religioso»

«Al riguardo può richiamarsi l'art 96 quarto comma, del D lgs 16 aprile 1994 n 297 secondo cui gli edifici scolastici possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile Tra tali finalità può comprendersi quella rivolta alla realizzazione di un culto religioso, sempre che ne sia libera, volontaria e facoltativa la partecipazione, e ciò avvenga, come richiesto, al di fuori dell'orario del servizio scolastico previa delibera dell'organo competente»

Il D P R 275 1999 amplierebbe l'autonomia di tali organi «ammettendo esplicitamente, con l'espressione 'riconoscono e valorizzano le diversità', tutte quelle iniziative che si rivolgano, piuttosto che alla generalità unitariamente intesa degli studenti, soltanto a determinati gruppi di essi individuati per avere specifici interessi od appartenenze, per esempio di carattere etico, religioso o culturale, in un clima di reciproca comprensione, conoscenza, accettazione e rispetto, oggi tanto più decisivo in relazione al fenomeno sempre più rilevante dell'immigrazione e della conseguente necessità di integrazione»